

Comune di Polverigi

**Art. 208, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Modifica non sostanziale
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi nello stabilimento di via dell'industria a
Polverigi**

Proponente: Leone Service S.A.S. di Ghergo Alberto e c.

Nota tecnica

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006

**Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali e Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli istruttori

Dott. Ing. Lucia Collamati

Documento firmato digitalmente dalla Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Raffaella Romagna

Oggetto della richiesta di valutazione preliminare

La ditta Leone Service S.a.s. di Ghergo A. & svolge attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in via dell'Industria nel Comune di Polverigi.

Il centro di gestione rifiuti è attualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle operazioni di recupero R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) e R13 (messa in riserva) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante autorizzazione n. 43/2012 rilasciata dalla Provincia di Ancona con Determinazione del Dirigente n. 557 del 18/09/2012 e successive modifiche.

Precedentemente, il progetto autorizzato è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ottenendo il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni con Det. Dir. n. 98 del 14/06/2012.

La modifica richiesta riguarda la rimozione dei vincoli relativi ai quantitativi massimi stoccabili per ogni singolo codice CER di rifiuto conferito presso l'impianto e l'inserimento dell'operazione di recupero R12 per tutte le tipologie di rifiuti in ingresso.

La variazione non riguarderà il layout produttivo ed i criteri gestionali dello stabilimento né i quantitativi massimi complessivi di rifiuti autorizzati (il quantitativo massimo istantaneo stoccabile rimarrà invariato).

L'operazione di recupero R12 verrà effettuata all'interno dell'opificio industriale e riguarderà un'accurata cernita e selezione dei rifiuti in ingresso, quali operazioni preliminari al recupero vero e proprio (R4) o alla messa in riserva (R13) dei rifiuti stessi.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare e alla lista di controllo sono stati trasmessi:

1. Ubicazione impianto
2. CTR
3. Planimetria catastale
4. PRG
5. Planimetria dell'impianto

La suddetta documentazione risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) ed al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante *“Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”*.

Analisi e valutazioni

La richiesta di modifica è motivata dal fatto che il proponente riscontra difficoltà nel rispettare i vincoli al quantitativo massimo stoccabile per singolo codice CER di rifiuto poiché le quantità dei rifiuti da stoccare possono variare in base alla stagionalità o alle attività svolte dai soggetti che conferiscono i rifiuti.

Pertanto si intende avere una maggiore flessibilità nella capacità di stoccaggio in impianto dei vari codici CER di rifiuto, fermo restando il limite del quantitativo massimo istantaneo stoccabile complessivo.

La ditta dichiara che la modifica non comporta alcuna fase di realizzazione di opere o allestimento dei cantieri. Per la fase di esercizio lo svolgimento dell'attività aziendale rimarrà identico a quello attuale, con identico impiego di risorse e identico impatto ambientale in termini di emissioni in atmosfera, di produzione di acque reflue, di impatto acustico e di impatto sul sistema veicolare dell'area.

L'inserimento dell'operazione preliminare di recupero R12 è finalizzato ad un più semplice ed efficiente recupero (R4) e messa in riserva (R13).

L'operazione R12 verrà svolta mediante un'attività di accurata selezione e cernita dei rifiuti in ingresso e, per quanto riguarda gli imballaggi, riguarderà anche una riduzione volumetrica degli stessi.

Il proponente rileva che l'impatto ambientale prodotto dalle varie matrici resterà identico a quello attualmente riscontrabile in quanto l'attività R12 verrà effettuata all'interno dell'opificio industriale nella zona dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

La Ditta conclude che: *“...l'impatto sulla matrice aria prodotto dalle varie operazioni di trasporto, movimentazione e trattamento dei rifiuti resterà necessariamente identico a quello attuale, non variando in alcun modo i quantitativi di rifiuti trattabili, la capacità di trattamento dell'impianto e, conseguentemente, le emissioni in atmosfera che ne deriveranno. Alla medesima conclusione si perviene per quanto riguarda tutte le altre matrici ambientali, quali il rumore (il tempo di funzionamento e le capacità di trattamento dei macchinari rimarranno invariati), le acque (le capacità di stoccaggio e le relative superfici impermeabilizzate resteranno invariate), e il traffico (non variando le quantità di rifiuti in ingresso non varierà neanche il numero medio di mezzi di trasporto in ingresso e in uscita dall'impianto).”*

Dagli elementi informativi riportati nella lista di controllo (Tabella 9) è possibile valutare che le modifiche non determinano interferenze con il contesto ambientale e territoriale.

Conclusioni

Gli elementi informativi forniti dalla ditta nella richiesta di valutazione preliminare sono sufficienti per consentire di sostenere l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi delle modifiche all'impianto.

Considerato che la modifica non comporta un aumento della capacità dell'impianto e che non è prevista la realizzazione di alcun intervento, non si rilevano ulteriori impatti negativi e significativi sull'ambiente, rispetto a quelli valutati nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni di cui alla D.D. n. 98 del 14/06/2012.

Si ritiene che le modifiche proposte non ricadano ai fini dell'applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui al punto 8 lettera t), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”* e pertanto non debba essere avviata alcuna procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Tenuto conto del fatto che l'operazione R12 viene introdotta in relazione ai quantitativi gestiti in R13, si dispone che i rifiuti in ingresso nell'impianto devono prima essere ricevuti in stoccaggio (R13) e solo successivamente recuperati (R12-R4).